



DELIBERA N. 67
Adunanza del 8 febbraio 2022

Fascicolo Anac n. 1885/2017

Oggetto *Project financing* avente ad oggetto la "Progettazione, costruzione e gestione di un complesso impiantistico per il trattamento della F.O.R.S.U." da realizzarsi per ARO 2 in C.da Torre della Guardia nel Comune di Andria (BT) – Contratto *omissis* in data 21.12.2017.

Riferimenti normativi

Art. 153, co. 19 del d.lgs. n. 163/2006

Art. 183, co 15 del d.lgs. n. 50/2016

Art. 60 del d.lgs. n. 50/2016

Art. 68 e allegato XIII del d.lgs. n. 50/2016

Art. 95 del d.lgs. n. 50/2016

Art. 213 del d.lgs. n. 50/2016

Art. 24 del d.p.r. n. 207/2010

Legge Regionale Puglia del 20 agosto 2012, n. 24

Legge Regionale Puglia del 4 agosto 2016, n. 20

Parole chiave

Procedura in *Project financing*; Procedura ed evidenza pubblica; Impianto per il trattamento della F.O.R.S.U. in Partenariato pubblico privato.

Massima

La convenzione sottoscritta nell'ambito di una procedura di *Project financing* ad iniziativa privata non può prescindere dalla corretta valutazione delle "specifiche tecniche" e tutti gli elementi necessari ai fini dell'ottenimento dei necessari titoli abilitativi, compreso gli atti di programmazione a carattere regionale assunti nel corso della procedura stessa riferita al settore del ciclo integrato di gestione dei rifiuti nel rispetto delle norme e delle procedure che disciplinano i contratti pubblici secondo le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di partenariato pubblico privato.

Visto, l'articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione;

Visto, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni recante Codice dei contratti pubblici;

Visto, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni recante Codice dei contratti pubblici;

Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza collaborativa, vigilanze speciali e centrali di committenza prot. n. 6343 del 28.1.2022;

Delibera

Considerato in fatto

Con atto acquisito al prot. Anac n. 44296/2017 veniva richiesta all'Autorità la verifica della procedura di *project financing* e della concessione sottoscritta tra l'Unione di Comuni ARO 2 Barletta Andria Trani e la società *omissis* segnalando che alla gara avrebbe partecipato, presentando offerta, un solo operatore economico nonostante l'appetibilità del ricavo complessivo previsto nel PEF di circa 100 Mln€, probabilmente non essendo congruo il termine assegnato per la presentazione delle offerte. Veniva, inoltre, richiesta una valutazione del PEF di contratto da mettere a confronto con un PEF riferito al progetto preliminare di un impianto simile realizzato ad Udine. Da ultimo veniva segnalato che il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del Comune di Andria era stato commissariato dall'Autorità.

Con nota prot. n. 85274/2019, a seguito dell'esposto, veniva formulata una richiesta, al Responsabile del procedimento presso l'Unione di Comuni ARO 2 Barletta Andria Trani, di informazioni preliminari all'avvio del procedimento al fine di acquisire informazioni e documentazioni in merito alla concessione avente ad oggetto la progettazione, costruzione e gestione di un complesso impiantistico per il trattamento della F.O.R.S.U. da realizzarsi nel Comune di Andria, con specifico focus sulle attività tecnico-amministrative espletate e da espletare nonché sulle valutazioni economiche contenute nel PEF; il riscontro avveniva con nota acquisita al prot. Anac n. 88288-88292/2019 a cura del dirigente tecnico dell'Unione di Comuni ARO 2 Barletta Andria Trani contenente una cronistoria documentata della concessione in parola.

All'estio di una prima analisi degli atti acquisiti venivano specificate le prime risultanze istruttorie e con decisione del Consiglio resa nell'adunanza del 27.5.2020 veniva disposto l'avvio di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 13 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici.

Con nota prot. n. 39909/2020 veniva comunicato all'Unione di Comuni ARO 2 Barletta Andria Trani, all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) ed alla società concessionaria *omissis* l'avvio del procedimento di vigilanza unitamente alle prime risultanze istruttorie; con memorie e documentazioni allegare, acquisite al prot. n. 54623/2020 e al prot. n. 61304/2020, rispettivamente l'Unione di Comuni ARO 2 Barletta Andria Trani e la società *omissis* formulavano proprie controdeduzioni allegando ulteriore documentazione.



Alla luce delle controdeduzioni pervenute dall'Unione di Comuni ARO 2 BT e dalla società concessionaria *omissis*, l'Autorità, con nota prot. n. 11806/2021, richiedeva all'AGER comunicazioni ed informazioni sul procedimento ed in particolare sulla localizzazione ed il dimensionamento dell'impianto rispetto alle previsioni programmatiche regionali, sulla valutazione delle tariffe di contratto, essendo l'AGER soggetto pubblico competente a determinare le tariffe per l'erogazione dei servizi di competenza, nonché sulle attività di verifica ed approvazione del progetto definitivo e sullo stato dei procedimenti autorizzativi riferiti al progetto redatto dal concessionario; con nota e documentazione allegata, acquisite al prot. n. 21425/2021, l'AGER forniva riscontro a quanto richiesto.

Alla luce dei primi rilievi formulati con la nota di avvio del procedimento prot. n. 39909/2020, delle controdeduzioni dell'Unione dei Comuni ARO 2 Barletta Andria Trani e della società *omissis* nonché delle informazioni dell'AGER - Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, l'Autorità ritenendo sussistenti i presupposti per dare ulteriore impulso al procedimento di vigilanza, con nota prot. n. 33481 del 23.4.2021, trasmetteva alle parti la comunicazione risultanze istruttorie contenente le contestazioni, le controdeduzioni delle parti e le conclusive risultanze istruttorie.

Con memoria e documentazioni allegate, acquisite al prot. n. 43657 del 31.5.2021, in riscontro alla comunicazione risultanze istruttorie dell'Autorità prot. n. 33481 del 23.4.2021, lo Studio Legale *omissis*, in nome e per conto della società *omissis*, formulava le proprie controdeduzioni; nessun riscontro perveniva dall'Unione dei Comuni ARO 2 Barletta Andria Trani e dall'AGER - Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti.

Esaminati gli atti istruttori l'Autorità, considerato che le contestazioni sarebbero incidentalmente collegate con il contenzioso azionato dalla società concessionaria presso il TAR Puglia - Sezione II di Bari n. 328/2020 di RG, con nota prot. n. 59377 del 30.7.2021, comunicava alle parti la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 9 del "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici", fino alla formazione del giudicato del TAR Puglia a valle del quale poteva essere valutata la sussistenza dei presupposti per dare nuovo impulso al procedimento di vigilanza.

Con nota acquisita al prot. n. 89539 del 14.12.2021, lo Studio Legale *omissis*, in nome e per conto della società *omissis*, comunicava che con riferimento al giudizio RG 328/2020 il TAR Puglia, con sentenza n.1611/2021 pubblicata in data 8.11.2021, ha dichiarato improcedibile il ricorso (per sopravvenuto difetto d'interesse) in quanto la società, a seguito della reiezione dell'istanza cautelare, ha presentato un'ulteriore istanza, relativamente allo stesso impianto di trattamento di rifiuti, ricevendo un nuovo provvedimento di diniego, gravato con separato ricorso (RG n. 268/2021) unitamente all'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani della Regione Puglia (P.R.G.R.U.). Comunicava inoltre che, con riferimento al giudizio RG 268/2021 il TAR Puglia, con sentenza n. 1783/2021 pubblicata in data 2.12.2021, ha ritenuto che l'aggiornamento al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Puglia ha natura di provvedimento a carattere generale pianificatorio e programmatico, rispetto al quale la Società ricorrente non ha legittimazione processuale attiva. Parallelamente, il TAR ha invece ritenuto fondato, accogliendolo, il ricorso proposto con motivi aggiunti avverso l'atto assunto dal Servizio Autorizzazioni Ambientali della regione Puglia con cui era stata dichiarata l'improcedibilità dell'istanza di PAUR presentata il 22.1.2021, stabilendo che è onere della Regione Puglia individuare l'ufficio ritenuto competente, trasmettere gli atti per l'istruttoria ed informare la Società istante. L'iter autorizzativo avviato è pertanto allo stato ancora in itinere, gravando sulla Regione Puglia l'onere di adottare gli adempimenti indicati dal TAR nella sentenza in commento.

Con Delibera di G.R. della Puglia n. 53 del 19.1.2012 venivano nominati i Commissari ad Acta per l'unificazione su base territoriale provinciale dei Piani d'Ambito già adottati dalle precedenti Autorità d'Ambito istituite con il compito di pianificare/localizzare l'impiantistica dedicata al trattamento della frazione umida dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e al trattamento della frazione residuale della raccolta differenziata nonché alla definizione dei perimetri geografici delle forme associative dei Comuni per i servizi di raccolta dei rifiuti urbani.

Con determinazione dirigenziale dell'ATO BA1 n. 15 del 15.3.2012 veniva aggiudicato il "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio spazzamento delle strade ed altri complementari per i Comuni di Andria e Canosa di Puglia" che prevedeva la raccolta porta a porta spinta anche alla frazione umida con la stima di un quantitativo di FORSU a regime per la sola città di Andria di 18.000,00 tonnellate/anno.

Con Delibera di C.C. di Andria n. 33 del 16.4.2012, non essendo presenti nel territorio provinciale impianti pubblici o privati utili al trattamento della FORSU, veniva individuata la localizzazione nel territorio comunale di Andria di un impianto di compostaggio della frazione umida dei rifiuti solidi urbani (FORSU) a servizio dell'ATO della Provincia di Barletta Andria Trani; in particolare con la delibera veniva invitato il Commissario ad Acta, nominato ex Dgr. n. 53/2012 per l'unificazione su base territoriale provinciale dei Piani d'Ambito già adottati dalle precedenti Autorità d'Ambito istituite, ad indicare la puntuale ubicazione dell'impianto scegliendo fra tre opzioni: immobili di proprietà comunali ubicati nelle aree produttive, immobili di proprietà comunali ubicati nelle aree per l'insediamento di impianti tecnologici, aree contermini



all'impianto pubblico di trattamento meccanico-biologico ubicato nella frazione di San Nicola La Guardia oggetto della concessione del pubblico servizio di gestione dell'impianto aggiudicata con determinazione dirigenziale n. 1573 del 25.9.2008.

Con Delibera di C.R. della Puglia n. 204 del 8.10.3013 veniva approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) che, al fine di soddisfare il fabbisogno impiantistico regionale, in relazione al territorio della Provincia di Barletta Andria Trani, prevedeva la localizzazione, all'interno della Provincia stessa, di un impianto per il trattamento della frazione organica con capacità pari a 55.000 tonnellate annue. Il piano prevedeva due ipotesi di localizzazione e dei bacini ottimali di Comuni che possono conferire i flussi delle RD di FORSU e VERDE agli impianti ipotizzati nei due scenari; con il primo scenario, sulla base di un unico bacino ottimale, veniva ipotizzata la localizzazione nell'intorno del Comune di Barletta dell'impianto con una capacità di trattamento per 55.000 t/anno; con il secondo scenario, sulla base di suddividere il territorio in due bacini ottimali, veniva ipotizzata la localizzazione dei due impianti uno nell'intorno del Comune di Barletta con una capacità di trattamento per 35.000 t/anno e l'altro nell'intorno del Comune di Andria con una capacità di trattamento per 20.000 t/anno.

Con Deliberazione dell'Organo di Governo dell'ATO (in liquidazione) n. 3 del 16.5.2014 veniva individuata la realizzazione dell'impianto di compostaggio nel territorio dell'ARO 2 BT (Unione dei Comuni ARO 2 Barletta Andria Trani).

Con Deliberazione della Giunta ARO 2 BT n. 13 del 19.10.2015 veniva stabilito di individuare la localizzazione dell'impianto di compostaggio, a servizio di tutti i comuni dell'OGA BT, nel Comune di Andria sui suoli di proprietà comunale individuati al Foglio 11 Particelle n.145 e 249 e di dare mandato al Presidente dell'OGA di attivare presso i competenti Uffici regionali tutte le iniziative necessarie al finanziamento dell'intervento con l'utilizzo delle risorse rese disponibili nell'ambito del PO FESR 2007/2013.

Le società *omissis* con sede in La Spezia e *omissis* con sede in Firenze, a seguito della Delibera di C.R. della Puglia n. 204 del 8.10.3013 e della deliberazione della Giunta ARO 2 BT n. 13 del 19.10.2015, rilevavano la necessità del territorio di dotarsi di un impianto per il trattamento della FORSU con capacità di circa 55.000 t/anno e, con protocollo n. 93443 in data 29.10.2015, formulavano al Presidente dell'ARO 2 BT una proposta in *project financing* avente ad oggetto la "realizzazione di un impianto per il trattamento della FORSU", ai sensi dell'art. 153, co. 19 del d.lgs. n. 163/2006 con oneri finanziari a carico del proponente, richiamando l'art. 35, co. 2 del d.l. n.133/2014 (Decreto Sblocca Italia) convertito in Legge in data 11.11.2014. La proposta era costituita da uno studio di fattibilità, da un PEF e dalla planimetria con l'inserimento dell'impianto e simulava un periodo di gestione di 25 anni oltre a 3 per la progettazione e costruzione dell'impianto nonché una tariffa bloccata di conferimento della FORSU di € 80/ton; le società, inoltre, formulavano riserva di formalizzare la proposta entro il termine di 10 giorni ove si sarebbe riscontrato l'interesse dell'Amministrazione.

Con nota del Dirigente tecnico dell'Unione di Comuni ARO 2 BT prot. n. 416 del 2.11.2015, nel comunicare il nulla osta alla formalizzazione di una proposta in linea con la programmazione regionale e d'ambito vigente, veniva precisato ai proponenti che la stessa doveva comprendere tutti gli allegati previsti per i progetti preliminari, che i proponenti dovevano essere rappresentati a mezzo di costituenda ATI e che la tariffa per il conferimento della FORSU doveva essere calcolata ai sensi del Decreto del Commissario delegato all'emergenza rifiuti n. 292/2002.

Con protocollo n. 480 in data 9.12.2015 le medesime società *omissis* e *omissis* presentavano una proposta in *project financing* avente ad oggetto la "Progetto preliminare complesso impiantistico per il trattamento della FORSU", ai sensi dell'art. 153, co. 19 del d.lgs. n. 163/2006. La proposta era costituita dal un progetto preliminare, da un PEF, dal quadro economico di progetto, dal calcolo estimativo e dal piano di sostenibilità finanziaria, e prevedeva una durata di 27 anni con entrata in possesso dell'impianto da parte dell'Amministrazione alla scadenza della concessione; alla stessa risultavano allegati le dichiarazioni ex art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e la dichiarazione dell'impegno a costituire ATI per la gara. La proposta veniva successivamente aggiornata, con nota prot. n. 522 del 22.12.2015, mediante trasmissione di una relazione geologica, sismica, geotecnica, idrogeologica e idraulica preliminare, un PEF asseverato nonché mediante la rappresentazione con fotomontaggi e viste tridimensionali dell'impianto.

Con Deliberazione della Giunta ARO 2 BT n. 3 del 26.1.2016 l'Amministrazione, nel prendere atto della proposta formulata dalle società *omissis* e *omissis*, nominava RUP della procedura il Dirigente tecnico ing. *omissis* richiedendo la predisposizione di una relazione necessaria alla valutazione del pubblico interesse della proposta.

Con nota del RUP prot. n. 59 del 1.2.2016, all'esito di una prima ricognizione degli atti progettuali, veniva invitato il proponente ad integrare la documentazione tecnica mediante la presentazione di un documento di sintesi, corredato da planimetrie, contenente l'analisi dell'impianto rispetto alle previsioni del PRGRU riferite ai criteri generali di localizzazione di impianti di gestione rifiuti solidi urbani; in riscontro il proponente con nota prot. n. 93 del 10.2.2016 inoltrava un elaborato con il quale veniva attestata la rispondenza dell'impianto ai predetti criteri generali di localizzazione.

Con relazione redatta dal RUP in data 23.2.2016 la proposta delle società *omissis* e *omissis* veniva valutata coerente con il PRGRU e con la programmazione di OGA BT non presentando limitazioni dal punto di vista localizzativo.

Dal punto di vista tecnico l'impianto proposto prevedeva il trattamento della biomassa tramite digestione anaerobica con produzione di biogas da cui ricavare il biometano. I rifiuti in ingresso all'impianto sono stati classificati secondo i codici CER; mentre, per il digestato solido prodotto dal processo anaerobico veniva previsto l'avvio a compostaggio assieme alla matrice "verde".

La potenzialità dell'impianto è stata fissata a 55.000 t/anno; il periodo di lavorazione in 310 giorni/anno per una ricettività giornaliera di circa 177 t/giorno.

L'impianto per capacità e localizzazione è, quindi, da considerarsi impianto di Bacino OGA BT considerata la stima a regime per l'ARO 2 BT di una produzione di 90 t/giorno di FORSU e rifiuti biodegradabili e per l'intero OGA BT di 160 t/giorno.

Dall'analisi del PEF presentato, asseverato dalla società *omissis* con sede in Milano, emerge un investimento complessivo per la realizzazione dell'impianto pari a € 29.961.425,54 di cui € 24.250.000,00 per l'esecuzione delle opere.

Alla voce ricavi sono previsti i seguenti introiti:

conferimento FORSU 55.000 t/anno x 80,00 €/t =	4.400.000,00	€/anno
conferimento biodegradabili 12.500 t/anno x 30,00 €/t =	3.500.000,00	€/anno
vendita biometano 5.269.962 nmc/anno x 0,42 €/nmc=	2.213.384,00	€/anno
vendita compost 31.202 t/anno x 5 €/t =	156.008,00	€/anno
CIC 13.131 t/anno x 400,00 €/t =	5.252.400,00	€/anno



TOTALE

12.396.792,00 €/anno

La durata della concessione è stata prevista in 2+25 anni = 27 anni con la stima dei primi due anni quale tempo necessario per ottenere le autorizzazioni e realizzare le opere.

È stato previsto un canone di diritto di superficie da corrispondere al Comune di Andria pari a € 100.000,00 con cadenza annuale per i 27 anni di durata di gestione del sito.

Il costo previsto nel PEF per il trattamento della FORSU (80,00 €/t) risultava inferiore al costo attualmente sostenuto dai Comuni dell'ARO 2 BT; tuttavia, il RUP suggeriva di introdurre nei documenti di gara che eventuali ulteriori offerte dovevano al più rivedere al ribasso tale valore e che, ferma restando la priorità in ingresso all'impianto per i Comuni dell'OGA BT, in convenzione il costo di trattamento che i Comuni dovranno sostenere resti invariato nel tempo fatta salva la rivalutazione.

Con Deliberazione della Giunta ARO 2 BT n. 4 del 11.3.2016 l'Amministrazione dichiarava di pubblico interesse la proposta presentata dalle società *omissis* e *omissis*; con la medesima delibera dava mandato all'Ufficio tecnico di inserire il progetto di "realizzazione di un complesso impiantistico per il trattamento della FORSU" nella programmazione delle opere pubbliche a valere per l'anno 2016 e di inserire la voce di spesa necessaria al prosieguo dell'iter amministrativo nei bilanci di previsione per l'anno 2016; infine, si riservava la facoltà di candidare il progetto a finanziamento regionale a valere sulla successiva programmazione a decurtazione delle tariffe applicate in favore dei Comuni dell'OGA BT.

In data 10.5.2016 si teneva una Conferenza di servizi preliminare convocata dal RUP, ai sensi dell'art 14-bis, co. 1-bis della L. 241/1990, nel corso della quale la società *omissis* illustrava il progetto preliminare dell'impianto proposto ed i partecipanti alla conferenza illustravano, ciascuno per la parte di competenza, le proprie considerazioni sull'iter del procedimento.

Con Determinazione Dirigenziale n. 26 del 25.7.2016 veniva indetta gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione di un complesso impiantistico per il trattamento della FORSU ed opere accessorie, ex art. 183, co. 15 e s. del d.lgs. n. 50/2016, con l'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del d.lgs. n. 50/2016; con la medesima determinazione veniva approvato il bando e il disciplinare di gara e veniva formulata riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua; veniva disposta la pubblicità della procedura in conformità agli artt. 36, co. 9, 116, co. 11 del d.lgs. n. 50/2016 e art. 66, co. 7 del d.lgs. n. 163/2006 presso l'Albo Pretorio della Stazione appaltante e dei Comuni dell'Unione, sul profilo dell'Ente committente, sulla GUCE, sulla GURI, sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sull'Osservatorio dell'Autorità nonché sui quotidiani a tiratura nazionale e locale.

Dall'analisi del bando di gara e del disciplinare di gara emergono i seguenti elementi prevalenti caratterizzanti il confronto concorrenziale (CIG 6764730FC7):

- durata della concessione anni 28;
- importo totale stimato dell'investimento per la realizzazione dell'impianto € 29.961.426,00 di cui € 24.250.000,00 per l'esecuzione dei lavori (inclusi € 591.463,41 per oneri della sicurezza) ed € 2.693.791,43 di somme a disposizione;
- oggetto della concessione: concessione di costruzione e gestione, ai sensi dell'art. 183, co. 15 del d.lgs. n. 50/2016, mediante lo strumento della finanza di progetto, di un complesso impiantistico per il trattamento della FORSU ed opere accessorie;

- caratterizzazione dell'intervento: progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori di realizzazione del complesso impiantistico e relativa gestione per un periodo complessivo di 28 anni. Per le lavorazioni categorie OG1, OG11, OG9 ed OS14.

Con Determinazione Dirigenziale n. 30 del 12.9.2016, sulla scorta delle richieste avanzate dagli operatori economici di prorogare il termine di presentazione della documentazione di gara motivato dalla complessità dell'intervento, venivano prorogati i termini per la presentazione dell'offerta dalla data del 19.9.2016 alla data del 10.10.2016, nel rispetto del prevalente principio di garantire la massima partecipazione alla procedura ed al fine di ottenere le migliori offerte tecnico-economiche.

Nelle more dell'espletamento e conclusione della procedura di gara la Regione Puglia, con l.r. n. 20 del 4 agosto 2016, di modifica della l.r. n. 24/2012, procedeva ad una radicale riforma nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, individuando quale ambito territoriale ottimale dell'intero territorio regionale l'AGER, a cui venivano affidati, tra l'altro, l'attuazione del piano regionale dei rifiuti urbani ed in particolare l'affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani. Nella medesima legge regionale dopo la soppressione degli Organi d'ambito a livello provinciale (OGA), su sollecitazione proprio di ANCI Puglia, veniva inserita la disciplina transitoria che consentisse di far salve le localizzazioni degli impianti individuati dai precitati OGA con il permanere in capo al Comune capofila o ad altro soggetto delegato il completamento delle relative procedure; in particolare l'art. 14, co. 1, lett. d) della l.r. n. 20/2016, introduceva il comma 5 all'articolo 24 della l.r. 24/2012 stabilendo che *"Il commissario ad acta di cui all'articolo 16, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni di legge, d'intesa con l'ANCI, effettua una ricognizione delle procedure attinenti alla realizzazione e alla gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani individuati dagli OGA soppressi, definendo contestualmente le modalità di completamento delle medesime procedure."*; con nota prot. n. 1038 del 5.1.2017 - indirizzata alla Regione Puglia - il Comune di Andria manifestava l'interesse alla localizzazione dell'impianto di compostaggio nel proprio territorio, confermando le indicazioni fornite in ambito ARO in sede di individuazione della localizzazione per l'impianto in questione.

Con Deliberazione di G.R. n. 1691 del 8.11.2016 si dava avvio al percorso di aggiornamento del PRGRU, al fine di dotare il territorio regionale di uno strumento dinamico e aggiornato rispetto al cambiamento del quadro normativo e all'evoluzione delle esigenze del territorio.

Con Deliberazione di G.R. n. 551 del 11.4.2017 venivano approvate le Linee d'indirizzo strategico per l'aggiornamento del vigente PRGRU, unitamente al Rapporto preliminare di orientamento.

Con Deliberazione di G.R. n. 1163 del 13.7.2017 con oggetto *"Strategia regionale in materia di trattamento della FORSU"*, veniva stabilito che la relazione elaborata dall'Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti sulla base delle informazioni relative all'attuazione delle previsioni contenute nel PRGRU approvato nel 2013 e dei dati relativi alla crescita della frazione organica (FORSU) delle raccolte differenziate dei Comuni, acquisita al prot. n. 7673 del 28.6.2017, costituiva atto di indirizzo dell'amministrazione regionale, coerente con la pianificazione vigente, per l'individuazione e l'attuazione delle iniziative da co-finanziare da parte del Commissario ad acta dell'Agenzia regionale per la gestione dei rifiuti (AGER), da recepire nell'aggiornamento del vigente strumento di pianificazione di settore; la suddetta relazione proponeva soluzioni volte a conciliare la necessità di garantire la presenza di impianti di compostaggio pubblici sul territorio regionale, anche in considerazione della presenza di operatori privati, e di utilizzare nei tempi



imposti dalla normativa comunitaria, statale e regionale le risorse finanziarie programmate.

Più specificatamente nella relazione allegata alla delibera veniva condotta un'analisi del vigente PRGRU (2013) e venivano indicati i fabbisogni stimati, suddivisi per provincie, e le opzioni ipotizzate per soddisfare gli stessi fabbisogni (Cfr. Cap. 2); in particolare per la Provincia BAT veniva indicato il fabbisogno stimato di 55.000,00 t/anno, i due scenari per il soddisfacimento del fabbisogno così individuati:

- Scenario 1: capacità di trattamento impianto 55.000 t/anno e Comune di localizzazione impianto *"baricentrico tra Barletta, Andria, Trani"*;

- Scenario 2: capacità di trattamento impianto 55.000 t/anno e Comune di localizzazione impianto *"interno BAT (canosa.....)"*;

con la precisazione che *"le ipotizzate localizzazioni impiantistiche non sono vincolanti bensì il frutto di elaborazioni matematiche che tengono conto delle stime dei tassi di produzione e dei momenti delle distanze e minimizzano i necessari trasporti"*.

Inoltre, veniva passata in rassegna l'impiantistica attualmente esistente sul territorio regionale (Cfr. Cap. 3) indicando gli impianti pubblici e privati in esercizio, quelli non in esercizio (che necessitavano di revamping) con le rispettive capacità di trattamento, e gli impianti di compostaggio autorizzati da realizzare; in particolare per la Provincia BAT veniva indicato l'impianto del Comune di Trinitapoli denominato Ecotas autorizzato per 23.360 t/anno.

Continuava la citata relazione effettuando la stima aggiornata del fabbisogno impiantistico (Cfr. Cap. 4) suddiviso per provincie; in particolare per la Provincia BAT, rispetto alla stima del fabbisogno impiantistico di piano di 55.000 t/anno, individuava una stima di fabbisogno per trattamento FORSU di 52.709 t/anno e per la frazione verde di 5.900 t/anno.

Descriveva, quindi, la nuova strategia per il potenziamento dell'impiantistica esistente dedicata al recupero della FORSU attraverso la realizzazione di impianti pubblici per una capacità di trattamento complessiva pari a circa il 50% del fabbisogno stimato (Cfr. Cap. 5), incrementato di un coefficiente di sicurezza del 20%; in particolare per la Provincia BAT individuava una stima di fabbisogno di 36.000 t/anno specificando che risultava avviata la gara per la realizzazione in *project financig* di un impianto della capacità di 67.000 t/anno (55.000+12.000) nel Comune di Andria e che il Comune di Spinazzola rinunciava alla realizzazione dell'impianto finanziato.

Concludeva, quindi, con l'analisi della nuova strategia rispetto alle previsioni del vigente PRGRU al fine di verificare la coerenza (Cfr. Cap. 6); in particolare per la Provincia BAT non veniva individuata la coerenza del vigente PRGRU alla nuova pianificazione di settore.

Con successivo decreto n. 75 del 1.9.2017 del Commissario ad acta dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - AGER - veniva approvata una relazione tecnica recante un'"Analisi ricognitiva e una proposta di interventi per la realizzazione di impianti pubblici attinenti al ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani nel breve-medio periodo", anche al fine di supportare la Regione Puglia nell'attività di aggiornamento del PRGRU di cui alla DGR 551/2017, in adempimento a quanto previsto dalla DGR 908 del 7.6.2017 e dalla normativa vigente in materia di competenze attinenti alla *governance* dei servizi pubblici locali. Il citato decreto, nell'elencazione formulata confermava alcuni interventi programmati e approvava la proposta di interventi di breve-medio periodo per la realizzazione di impianti pubblici relativi al ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani, non indicando l'impianto di Andria; tuttavia, nell'elaborato descrittivo allegato "relazione tecnica", alla voce ricognizione delle procedure attinenti alla

realizzazione e alla gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani individuati dagli OGA soppressi e contestuale definizione delle modalità di completamento delle medesime procedure ricomprendeva l'impianto di trattamento di FORSU di Andria. Nessuna modalità di completamento della procedura veniva comunque riportata nell'elaborato con riferimento al predetto impianto di Andria.

Quanto alla prosecuzione della gara, con Deliberazione della Giunta ARO 2 BT n. 9 del 8.3.2017 l'Amministrazione, nel prendere atto che era stata presentata una sola offerta, nominava la Commissione di gara ai sensi dell'art. 216, co. 12 del d.lgs. n. 50/2016 e della Delibera Anac n. 1190/2016 - Linee guida n. 5, nelle persone di:

- avv. *omissis*, sub-commissario Agenzia territoriale Regione Puglia, nella qualità di Presidente;
- dott. *omissis*, dirigente amministrativo dell'ARO 2 BT, nella qualità di componente;
- ing. *omissis*, direttore generale dell'AMIU S.p.A., nella qualità di componente.

Con Determinazione Dirigenziale n. 78 del 11.9.2017, visto il lavoro della commissione giudicatrice e preso atto dei n. 4 verbali di gara trasmessi, veniva approvata l'aggiudicazione della concessione in favore dell'ATI "*omissis* + 4" ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 50/2016.

Con nota della mandataria dell'ATI prot. n. 1056 del 20.11.2017 veniva comunicato che una delle mandanti era stata posta in fallimento con sentenza n. 860/17 emessa in data 9.11.2017 e depositata in data 13.11.2017 in esecuzione al disposto dell'art. 15 del d.lgs. n. 5/06 e art. 136 c.p.c.

Con nota del RUP prot. n. 1058 del 21.11.2017 veniva comunicato che ai sensi dell'art. 48, co. 18 del d.lgs. n. 50/2016 e in ossequio al principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare, era necessario e sufficiente procedere alla modifica dell'ATI costituita con l'attribuzione delle quote possedute dalla mandante fallita ad altro o altri soggetti già presenti nell'ATI stessa.

Con nota della mandataria dell'ATI prot. n. 1064 del 23.11.2017 veniva comunicato che il giorno 5.12.2017 si sarebbe costituita la società di progetto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 184 del d.lgs. n. 50/2017, sarebbe subentrata nel contratto di concessione di costruzione e gestione con esclusione della mandante posta in fallimento. L'ATI risultava quindi composta: *omissis* mandataria, *omissis* mandante, *omissis* mandante e *omissis* mandante. Con contratto rep. n. 26576/6142 del 5.12.2017 registrato in data 11.12.2017 veniva costituita la società di progetto denominata *omissis*.

Con Determinazione Dirigenziale n. 110 del 27.11.2017 dopo l'acquisizione delle certificazioni sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara veniva confermata in via definitiva l'aggiudicazione, sensi dell'art. 33, co. 1 del d.lgs. n. 50/2016, fatta salva l'efficacia dell'aggiudicazione alle verifiche del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32, co. 7 d.lgs. n. 50/2016; con la medesima determinazione veniva approvato lo schema di contratto dando atto che ai sensi dell'art. 32, co. 10, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 non si applicava il termine dilatorio c.d. "stand-still" (35 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione) per la stipula del contratto.

In data 21.12.2017 veniva stipulato il contratto tra l'Unione ARO2 BT e la società di progetto *omissis* per l'affidamento della concessione di progettazione, costruzione e gestione di un complesso impiantistico per il trattamento della F.O.R.S.U. da realizzarsi nel Comune di Andria (BT) per ARO 2 in C.da Torre della Guardia nel Comune di Andria.

Si richiamano, in particolare, alcuni elementi del contratto caratterizzanti la concessione:

Art. 5 – Durata della concessione di gestione - 28 anni complessivi dalla data di sottoscrizione e 36 mesi



antecedenti l'inizio delle attività di gestione per il completamento delle fasi di redazione ed approvazione della progettazione dell'impianto e per la sua esecuzione e relativo collaudo;

Art. 6 - Costituzione diritto di superficie - successivamente all'approvazione del progetto esecutivo è prevista la costituzione a favore del concessionario del diritto di superficie sull'area interessata dalla realizzazione del complesso impiantistico di proprietà dell'Ente concedente a fronte di un corrispettivo di € 100.000,00/anno oltre oneri fiscali a carico del concessionario per tutta la durata della concessione;

ART. 8 - Ammortamento investimenti - Investimento complessivo € 28.300.000,00+IVA, di cui euro 591.643,41+IVA per gli oneri della sicurezza ed € 1.745.041,43+IVA per le attività di progettazione, verifica del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori e collaudo, coordinamento per la sicurezza e ogni altra attività tecnica; € 105.957.828+IVA per manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione funzionale del complesso impiantistico;

Art. 9 - Corrispettivo della concessione - a) il diritto di gestire funzionalmente il complesso impiantistico per l'intera durata della concessione, incamerando i ricavi di esercizio; b) il diritto di acquisire, dalla concedente, i conferimenti delle quantità di rifiuti previste dal progetto, raccolte nello svolgimento delle proprie attività di gestore del servizio ambientale per i Comuni della Provincia BAT (Barletta Andria Trani), nell'ammontare annuo di 55.000 ton. di FORSU (con una tolleranza in più o in meno del 10%), oltre a 12.000 ton. di verde (con una tolleranza in più o in meno del 10%), per l'intera durata della concessione; per ogni tonnellata conferita il concedente corrisponderà al concessionario la tariffa prevista dal piano economico finanziario e dal relativo contratto di conferimento, secondo la tipologia di rifiuto, con revisione annuale dei prezzi nella misura del 2,5%; c) il diritto di acquisire da terzi FORSU a tariffe di mercato, qualora non venga raggiunta la saturazione dell'impianto, con i conferimenti, come sopra predeterminati, del concedente.

Qualora la saturazione dell'impianto non venga raggiunta a causa di conferimenti della concedente inferiori ai quantitativi sopra indicati e qualora le tariffe di mercato che saranno all'epoca applicabili siano inferiori a quelle riconosciute dal concedente, qualora ciò determini un'alterazione dell'equilibrio del piano economico finanziario, sfavorevole al concessionario, con una variazione dei parametri finanziari al di sotto dei livelli previsti nel piano economico finanziario nella percentuale infra determinata, le Parti dovranno adeguare il PEF medesimo rinegoziandone le relative modalità di riequilibrio ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 29.

Art. 10 e 11 - Oneri e obblighi a carico del concessionario - tra gli altri spettano al concessionario:

a) la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere e la refusione delle spese sostenute dal concedente in relazione alle attività di verifica dei progetti, gli oneri di collaudo statico, tecnico-funzionale e tecnico-amministrativo;

b) l'ottenimento di autorizzazioni, certificati, permessi nulla-osta o altri titoli abilitativi e quant'altro sia necessario per la costruzione e successiva gestione ed utilizzo dell'impianto e la gestione delle pratiche amministrative;

c) il reperimento delle risorse economiche necessarie a dare completamente corso all'iniziativa;

d) l'esecuzione di tutte le opere in conformità al progetto approvato, compresi gli oneri di allaccio delle utenze e l'accatastamento, la tempistica prevista dal relativo cronoprogramma;

e) la nomina del progettista, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, del direttore dei lavori e del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva;

f) la gestione ed allo sfruttamento economico del complesso impiantistico.

Art. 12- Oneri a carico del concedente - tra gli altri spettano al concedente:

a) consegnare le aree ove saranno realizzate le opere e gli impianti contestualmente alla sottoscrizione dell'atto costitutivo del diritto di superficie;

b) assumere tempestivamente, per quanto di competenza, tutti i provvedimenti e le iniziative atte ad accelerare le procedure amministrative preliminari alla realizzazione delle opere, al rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni necessarie al fine di consentire la messa in funzione dell'impianto nei termini previsti dal contratto, anche eventualmente richieste dal concessionario;

c) nominare il responsabile della concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31, del d.lgs. n. 50/2016;

d) disporre ed eseguire la verifica dei progetti redatti dal concessionario ai sensi degli artt. 44 e seguenti del DPR n. 207/2010 e s.m.i., in contraddittorio con il concessionario, anteriormente alla loro approvazione;

e) nominare l'organo di collaudo ai sensi degli articoli 215 e 216 del d.lgs. n. 50/2016 e del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. i cui oneri saranno rimborsati integralmente dal concessionario;

f) prendere in consegna il complesso impiantistico alla scadenza della concessione, previa redazione di apposito verbale sottoscritto dalle parti;

j) assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, tramite la rivisitazione del piano secondo la procedura di cui all'articolo 29 della convenzione, ogni volta che si determini un'alterazione dello stesso oltre i limiti previsti;

Art. 14 - Progettazione - Il progetto definitivo deve essere presentato entro 45 giorni dalla sottoscrizione della concessione; il progetto esecutivo entro 30 giorni dall'approvazione del progetto definitivo ovvero dall'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori inerenti l'impianto.

Art. 16 - Esecuzione delle opere - i lavori devono iniziare entro 30 giorni dalla formale comunicazione da parte del RUP dell'approvazione del progetto esecutivo da parte del concedente; i lavori devono essere ultimati nel termine di 365 giorni.

Art. 29 - Condizioni di garanzia per l'equilibrio del piano economico finanziario - Ai fini dell'equilibrio economico e finanziario della concessione, vengono individuati elementi destabilizzanti il predetto equilibrio i seguenti elementi:

a) modifica del regime fiscale applicabile ai corrispettivi;

b) modifica dello stato attuale della legislazione;

c) dilazione nel rilascio delle Autorizzazioni e nulla osta necessari per la progettazione e costruzione dell'impianto rispetto ai tempi previsti nel cronoprogramma e nel PEF e comunque a quelli massimi previsti per gli specifici procedimenti dalla normativa;

d) mancato o tardivo pagamento da parte del Concedente del corrispettivo;

e) mancata costituzione del diritto di superficie;

f) mancato conferimento dei rifiuti nella quantità e qualità previsti da parte del concedente;

g) ritrovamento nel sottosuolo di rifiuti che renderanno necessari interventi di bonifica;

h) variazione del TIR di progetto di almeno il 5 per cento rispetto al valore rilevato nel caso base di PEF iniziale alla data dell'evento o della circostanza.

Da ultimo, nelle premesse del contratto, venivano precisati i presupposti e le condizioni poste a base



dell'equilibrio economico finanziario, con richiamo all'art. 19, della legge n. 98 del 2013, tra i quali per quanto qui di interesse *“c) mantenimento, da parte della Concedente, per quanto di sua pertinenza, della tipologia e delle caratteristiche dei servizi previsti in ogni loro aspetto, avendo gli stessi costituito la base della redazione del piano economico-finanziario e dell'offerta avanzata da parte del Concessionario, nonché della valutazione di finanziabilità del progetto da parte degli istituti finanziari; e) permanere dell'attuale quadro normativo e assenza di nuove norme legislative e/o regolamentari che stabiliscano nuovi adeguamenti normativi degli impianti ovvero più gravose condizioni per l'esercizio delle attività oggetto della concessione;”* con la precisazione che l'alea economico finanziaria della gestione era a carico della Concessionaria, perdurando i presupposti di cui sopra, e al netto dell'intervento di modifiche di tali presupposti dovuti a fatti o atti del Concedente.

L'AGER non ha mai avuto contezza sia di tutti gli atti della procedura di gara sia degli atti stipulati successivamente all'aggiudicazione, tra cui anche la convenzione del 21.12.2017, e non ha mai analizzato alcun aspetto tariffario dell'iniziativa; in particolare, è venuta a conoscenza da parte degli aggiudicatari della sottoscrizione della convenzione tra l'ARO 2BT e la *omissis* successivamente alla presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica regionale. In tale circostanza l'AGER rappresentava alla citata società che avrebbe sottoscritto una convenzione solamente all'esito del rilascio del provvedimento autorizzatorio avente ad oggetto la disciplina dei flussi e la relativa tariffa di conferimento da applicare a tutti i Comuni, aspetto questo, che non era stato disciplinato in modo conforme alla normativa regionale da parte dell'ARO 2BT nella citata convenzione.

Con nota dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (AGER) prot. n. 102 del 30.1.2019 veniva trasmesso all'ARO 2 BT, al Comune di Andria ed alla società BIONER S.p.A. il verbale dell'incontro tenutosi in data 29.1.2019 tra il Direttore Generale dell'AGER, i rappresentanti della società di progetto *omissis* ed il RUP dell'ARO 2 BT. L'oggetto dell'incontro riguardava la verifica dello stato del procedimento amministrativo riferito alla concessione di “Progettazione, costruzione e gestione di un complesso impiantistico per il trattamento della F.O.R.S.U.” ed al relativo iter amministrativo nella considerazione che ai sensi della L.R. 20/2016 la competenza sulla gestione della concessione era passata dall'ARO 2 BT all'AGER. Dal verbale emergono le seguenti decisioni:

- la necessità di stipulare un'apposita convenzione tra l'AGER e la società *omissis* disciplinante la concessione di costruzione e gestione dell'impianto e la modalità di gestione del flusso della FORSU ai sensi della L.R. n. 20/2016, da stipulare dopo il rilascio delle autorizzazioni;
- la stipula di una convenzione tra il Comune di Andria e la *omissis* al fine di disciplinare l'impegno del Comune di Andria a concedere alla *omissis* il diritto di superficie sull'area dell'impianto per tutto il periodo della concessione;
- fino alla stipula della convenzione tra l'AGER e la società *omissis* i rapporti concessori saranno regolati dalla convenzione sottoscritta in data 21.12.2017.

Intanto, in data 7.6.2018 (protocollo Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 6139 dell'8.6.2018), la *omissis* depositava istanza per l'avvio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per la realizzazione del complesso impiantistico per il trattamento della FORSU ubicato in Andria.

In merito al procedimento autorizzativo avviato la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, con determina n. 6 in data 10.1.2020, disponeva l'archiviazione del procedimento finalizzato all'ottenimento del PAUR di cui all'istanza formulata dalla *omissis* in data 7.6.2018 per la realizzazione del

Complesso impiantistico per il trattamento dello FORSU, di *omissis* ubicato nel Comune di Andria, c.da Torre di Guardia (il Concessionario con nota prot. n. 808 del 27.6.2018 comunicava l'avvenuto deposito dell'avvio della procedura VIA/AIA).

L'archiviazione veniva determinata a seguito del Giudizio di Compatibilità Ambientale della Sezione Autorizzazioni Ambientali, autorità competente all'adozione del provvedimento di VIA, prot. n. 402 del 10.1.2020, che aveva ritenuto di *"concludere negativamente la Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di realizzazione del Complesso impiantistico per il trattamento della FORSU ubicato nel Comune di Andria, c.da Torre di Guardia così come conclusivamente revisionato e proposto dalla Società omissis trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali con PEC del 17 giugno 2019 (prot. Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 7288/19) e con documentazione consegnata a mano in data 18 giugno 2019 (prot. Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 7365/19)" per le motivazioni e considerazioni su cui lo stesso si fonda."*

Nella seduta del 17.12.2019 il Comitato VIA esprimeva parere di competenza prot. n. 15640 del 17.12.2019 conclusivamente nei seguenti termini: *"esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per lo Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, il Comitato, considerati tutti gli elementi e valutazioni sopra riportate, formula il proprio parere di competenza ex art. 4 col del r.r. 07/2018, ritenendo che, anche in relazione all'art. 22 comma 3 lett. c) e d), gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe siano tali da produrre effetti significativi e negativi"*.

Il provvedimento di archiviazione n. 6/2020 veniva trasmesso, tra gli altri, all'ARO 2BT ed alla società *omissis*. Avverso il precitato provvedimento la società proponeva impugnazione dinanzi al TAR Puglia (RG 328/2020). Il TAR Puglia, sede di Bari, esaminando l'istanza cautelare incidentale al ricorso, con Ordinanza n. 226 del 22.4.2020, ha comunque respinto l'istanza cautelare formulata dalla società ritenendo che *"pur rientrando l'impianto nei piani programmatici delle autorità preposte, in base alla sommaria cognizione possibile in fase cautelare,", "il progetto ha presentato, per l'autorità regionale procedente, lacune progettuali in ordine alla gestione delle acque reflue industriali in località prossima al corso d'acqua "Torre della Guardia" e al contenimento delle emissioni odorogene per la prossimità al centro abitato, nonché criticità progettuali sulla gestione del c.d. "non rifiuto" e sulla gestione del compostaggio; che, in particolare, i profili riguardanti la gestione delle acque reflue industriali e la gestione del compostaggio, per ammissione della stessa ricorrente in ricorso, risultano in via documentale comunque non ulteriormente approfonditi dalla società istante, seppure sulla base della non ritenuta pertinenza rispetto al progetto da assentire; che i complessi profili tecnici possano essere delibati solo nell'udienza di merito e che, comunque, non v'è periculum stante la suscettibilità di chiarimento tra le parti e/o integrazione progettuale delle segnalate lacune e criticità progettuali"*.

Intanto la Regione Puglia, con delibera di G.R. n. 1205 del 31.07.2020, procedeva all'aggiornamento della strategia regionale in materia di trattamento della FORSU, a valle del precitato diniego, delineando il quadro delle localizzazioni degli impianti di trattamento e nel contempo affidando ad AGER l'onere di proporre altre localizzazioni sul territorio regionale di altri impianti per una capacità di trattamento pari a 106.300 ton/anno.

L'AGER, con determina n. 343 in data 31.8.2020, prendeva atto della citata delibera ed avviava le procedure di localizzazioni di altri impianti di trattamento a soddisfacimento della citata capacità



autorizzata.

Omissis proponeva impugnazione al TAR Puglia ex art. 48 c.p.a. e art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 avverso la delibera di G.R. n. 1205/2020 e la determina AGER n. 343/2020 nella parte in cui prevede di procedere con nuova manifestazione di interesse per la localizzazione di impianti di trattamento e recupero FORSU di interesse regionale senza considerare l'impianto previsto nel territorio del comune di Andria.

La Società *omissis*, senza prestare acquiescenza al provvedimento di archiviazione o rinuncia ai motivi di ricorso, ritenendolo maggiormente utile anche al soddisfacimento dell'interesse pubblico connesso con la realizzazione dell'impianto pubblico di trattamento della FORSU, ha presentato nuova istanza di PAUR acquisita al protocollo con il n. 16436 del 28.12.2020, in relazione alla quale, con nota prot. 1615 del 5.2.2021, la Sezione autorizzazioni ambientali dapprima richiedeva chiarimenti in merito alle peculiari parti progettuali che differenziavano il nuovo progetto da quello già archiviato e, successivamente, al netto del riscontro fornito dalla società istante, con atto prot. R_Puglia/AOO_089-11/03/2021/3463 dell'11.3.2021 comunicava l'improcedibilità dell'istanza dando atto, nelle premesse, che, con nota n. 2811 dell'1.3.2021, il Servizio autorizzazioni ambientali aveva chiesto chiarimenti ad AGER e alla Sezione ciclo rifiuti in ordine "alla sussistenza delle condizioni di cui all'art.13, comma 4, della LR 24/2012...al fine del corretto inquadramento procedimentale" della vicenda in esame, e che, con nota di riscontro prot. 4288 del 9.3.2021, il Servizio ciclo rifiuti evidenziava come l'assetto provvedimentale vigente "fornisce un quadro aggiornato delle previsioni programmatiche in materia richiamando la deliberazione della Giunta regionale della Puglia n.1205 del 31/7/2020 ... che non prevede più la localizzazione nel comune di Andria di un impianto pubblico destinato al trattamento della FORSU". Tale circostanza avrebbe quindi fatto venir meno le condizioni per la realizzazione dell'impianto, da tanto scaturendone l'improcedibilità della menzionata seconda istanza. La suddetta dichiarazione di improcedibilità è stata oggetto di censure del TAR Puglia, Sez. II, Sent. n. 1783/2021.

Intanto, con nota del 15.1.2021 l'AGER nel comunicare l'individuazione delle localizzazioni di impianti da realizzare nelle provincie di Foggia, Taranto e Lecce, dava atto di avere avviato apposita interlocuzione con i Comuni ricadenti nella Provincia Barletta-Andria-Trani per individuare una idonea e condivisa localizzazione per la realizzazione di un impianto per una capacità di trattamento pari a 38.000,00 ton/anno in considerazione dell'esito negativo della procedura di autorizzazione di cui all'istanza formulata dalla *omissis* ed in particolare del parere del Comitato Via secondo cui la proposta progettuale sia tale da produrre effetti significativi e negativi.

Nell'ambito dell'istruttoria è stato esaminato il PEF riferito al progetto preliminare predisposto nell'anno 2015 dalle medesime società *omissis* e *omissis* e riferito ad un impianto simile nel Comune di Udine ai fini di una valutazione comparativa con il PEF dell'impianto nel Comune di Andria.

L'impianto di Udine, dal punto di vista tecnico prevedeva il trattamento della biomassa tramite digestione anaerobica con produzione di biogas da cui ricavare il biometano. I rifiuti in ingresso all'impianto sono stati classificati secondo i codici CER; mentre, per il digestato solido prodotto dal processo anaerobico veniva previsto l'avvio a compostaggio assieme alla matrice "verde".

La potenzialità dell'impianto è stata fissata a 35.000 t/anno.

Dall'analisi del PEF emerge un investimento complessivo per la realizzazione dell'impianto pari a € 29.306.863 di cui € 26.621.000 per l'esecuzione delle opere.

Alla voce ricavi sono previsti i seguenti introiti:

- conferimento FORSU 35.000 t/anno x 70,00 €/t=	2.450.000,00 €/anno
- conferimento FOP (fraz. org. putr.) 19.000 t/anno x 70,00 €/t=	1.330.000,00 €/anno
- conferimento biodegradabili 12.500 t/anno x 20,00 €/t=	250.000,00 €/anno
- vendita energia elettrica 1451 MWh/girone x 92 €/girone=	133.518 €/anno
- vendita biometano 3.608.137 nmc/anno x 0,48 €/nmc=	1.731.906,00 €/anno
- vendita compost 21.042 t/anno x 20 €/t =	420.840,00 €/anno
- CIC 9.283 t/anno x 425,00 €/t =	3.945.275,00 €/anno
TOTALE	10.261.539,00 €/anno

La durata della concessione è stata prevista in 23 anni con la stima dei primi tre anni quale tempo necessario per ottenere le autorizzazioni a realizzare le opere.

È stato previsto un canone di diritto di superficie da corrispondere alla società *omissis* pari a € 100.000,00 con cadenza annuale per i 23 anni di durata di gestione del sito.

Ha riferito il concessionario che il *project financing* di Udine avrebbe usufruito di un finanziamento pubblico di € 5 Mln (rispetto all'impianto di Andria).

Ritenuto in diritto

La proposta formulata dalle società *omissis* e *omissis* in data 29.10.2015 e successivamente aggiornata nelle date 9.12.2015 e 22.12.2015, è stata dichiarata di pubblico interesse con Delibera di Giunta ARO 2 BT n. 4 del 11.3.2016, e risulta oggetto della concessione sottoscritta in data 21.12.2017 relativa alla "Progettazione, costruzione e gestione di un complesso impiantistico per il trattamento della F.O.R.S.U." da realizzarsi nel Comune di Andria (BT) per ARO 2. Tuttavia la procedura non è in linea con i criteri ex l.r. n. 20 del 4.8.2016 di riforma del ciclo di gestione dei rifiuti attuati con Delibere di G.R. n. 1691 del 8.11.2016, n. 551 del 11.4.2017, n. 1163 del 13.7.2017, nonché con il Decreto del Commissario AGER n. 75 del 1.9.2017 e con gli ulteriori atti di aggiornamento di cui alla Delibera di G.R. n. 1205 del 31.7.2020 ed alla Determina AGER n. 343 del 31.8.2020.

La proposta presentata dalle società *omissis* e *omissis* in ambito *project financing*, ritenuta coerente con le previsioni del PRGRU (cfr. relazione del RUP in data 23.2.2016 - Deliberazione dell'Organo di Governo dell'ATO in liquidazione n. 3 del 16.5.2014 - Deliberazione della Giunta ARO 2 BT n. 13 del 19.10.2015) approvato con Delibera di C.R. della Puglia n. 204 del 8.10.2013, prevedeva la localizzazione di un solo impianto nel territorio del Comune di Andria con una capacità di trattamento per 55.000 t/anno. Il Piano regionale, nella sua versione originaria, in relazione al territorio della provincia di Barletta Andria Trani, ipotizzava due ipotesi di localizzazione e relativi bacini ottimali di Comuni che potevano conferire i flussi delle RD di FORSU e VERDE agli impianti ipotizzati nei due scenari; con il primo scenario sulla base di un unico bacino ottimale veniva ipotizzata la localizzazione nell'intorno del Comune di Barletta dell'impianto con una capacità di trattamento per 55.000 t/anno; con il secondo scenario, con la previsione di suddividere il territorio in due bacini ottimali, veniva ipotizzata la localizzazione dei due impianti uno nell'intorno del Comune di Barletta con una capacità di trattamento per 35.000 t/anno e l'altro nell'intorno del Comune di Andria con una capacità di trattamento per 20.000 t/anno; la Deliberazione OGA n. 16 del 9.11.2015 richiamata dall'Unione dei Comuni ARO 2 BT, con riferimento alla localizzazione degli impianti, prevedeva nel Comune di Barletta l'ubicazione dell'impianto di selezione delle frazioni valorizzabili da RD



(raccolta differenziata) per una potenzialità di 40.000 tonn/anno; mentre, nel Comune di Andria l'ubicazione dell'impianto di compostaggio senza tuttavia indicarne la sua potenzialità (espressa in tonn/anno). Inoltre, dalla medesima delibera emerge la contestuale decisione di dare l'impulso al tecnico incaricato dell'elaborazione in aggiornamento del Piano d'Ambito per una definizione celere delle attività di pianificazione che tengano adeguatamente conto delle volontà espresse e confermate dall'Assemblea. Nelle more dell'espletamento e conclusione della procedura di gara competitiva, la Regione Puglia con l.r. n. 20 del 4.8.2016 ha riformato il ciclo di gestione dei rifiuti adottando i successivi provvedimenti attuativi di cui alle Delibere di G.R. n. 1691 del 8.11.2016, n. 551 del 11.4.2017, n. 1163 del 13.7.2017, nonché al Decreto del Commissario AGER n. 75 del 1.9.2017. In particolare la Regione Puglia, con l.r. n. 20 del 4 agosto 2016, dopo la soppressione degli Organi d'ambito a livello provinciale (OGA), ha affidato all'AGER l'attuazione del piano regionale dei rifiuti urbani ed in particolare l'affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani nonché la ricognizione delle procedure attinenti alla realizzazione ed alla gestione degli impianti individuati dagli OGA unitamente alla definizione delle modalità di completamento delle medesime procedure; con Deliberazione di G.R. n. 1691 del 8.11.2016 ha dato avvio al percorso di aggiornamento del PRGRU; con Deliberazione di G.R. n. 551 del 11.4.2017 ha approvato le Linee d'indirizzo strategico per l'aggiornamento del vigente PRGRU, con Deliberazione di G.R. n. 1163 del 13.7.2017 ha stabilito l'indirizzo dell'amministrazione regionale, coerente con la pianificazione vigente, per l'aggiornamento del vigente strumento di pianificazione di settore e l'attuazione delle iniziative da parte dell'AGER; con il Decreto del Commissario AGER n. 75 del 1.9.2017 non è stata definita alcuna modalità di completamento della procedura di realizzazione dell'impianto di Andria.

Più specificatamente, da combinato disposto degli atti sopra richiamati, per la Provincia BAT è stato indicato il fabbisogno stimato di 55.000,00 t/anno; due scenari per il soddisfacimento del fabbisogno così individuati:

- Scenario 1: capacità di trattamento impianto 55.000 t/anno e Comune di localizzazione impianto *"baricentrico tra Barletta, Andria, Trani"*;
- Scenario 2: capacità di trattamento impianto 55.000 t/anno e Comune di localizzazione impianto *"interno BAT (canosa.....)"*;

l'impiantistica esistente sul territorio regionale con le rispettive capacità di trattamento, con l'indicazione dell'impianto del Comune di Trinitapoli denominato Ecotas autorizzato per 23.360 t/anno per la Provincia BAT; la stima di fabbisogno, per la Provincia BAT, per trattamento FORSU di 52.709 t/anno e per la frazione verde di 5.900 t/anno, rispetto alla stima del fabbisogno impiantistico di piano di 55.000 t/anno; la nuova strategia per il potenziamento dell'impiantistica esistente dedicata al recupero della FORSU attraverso la realizzazione di impianti pubblici per una capacità di 36.000 t/anno, per la Provincia BAT; la non coerenza del vigente PRGRU alla nuova pianificazione di settore.

Intanto, il parere del Comitato VIA, espresso nella seduta del 17.12.2019, sul progetto di realizzazione del Complesso impiantistico per il trattamento della FORSU ubicato nel Comune di Andria, proposto dalla Società *omissis*, ha ritenuto gli impatti ambientali attribuibili al progetto tali da produrre effetti significativi; ha fatto seguito il conseguente decreto di archiviazione del procedimento VIA del 10.1.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia.

I successivi atti programmatici adottati dalla Regione Puglia e dall'AGER (Delibera di G.R. n. 1205 del

31.07.2020 e determina AGER n. 343 in data 31.8.2020) hanno delineato il nuovo quadro delle localizzazioni degli impianti di trattamento e l'AGER ha avviato la procedura per individuare altre localizzazioni sul territorio regionale di altri impianti per una capacità complessiva di trattamento pari a 106.300 tonn./anno (differente da quella stabilita in precedenza). Infatti, l'AGER, con determina n. 343 in data 31.8.2020, ha avviato le procedure di localizzazione di altri impianti di trattamento a soddisfacimento della citata capacità autorizzata e, per quanto riguarda il territorio ricadente nella Provincia Barletta-Andria-Trani, ha avviato, con nota AGER del 15.1.2021, apposita interlocuzione con i Comuni ricadenti nella Provincia Barletta-Andria-Trani per individuare una idonea e condivisa localizzazione per la realizzazione di un impianto per una capacità di trattamento pari a 38.000,00 ton/anno in considerazione dell'esito negativo della procedura di autorizzazione di cui all'istanza formulata dalla *omissis*.

La nuova istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), presenta dalla *omissis*, ed acquisita al relativo protocollo con il n. 16436 del 28.12.2020, in relazione alla quale, con nota prot. 1615 del 5.2.2021, la Sezione autorizzazioni ambientali dapprima richiedeva chiarimenti in merito alle peculiari parti progettuali che differenziavano il nuovo progetto da quello già archiviato, successivamente, al netto del riscontro fornito dalla società istante, con atto prot. R_Puglia/AOO_089-11/03/2021/3463 dell'11.3.2021 veniva dichiarata improcedibile dando atto, nelle premesse, che, con nota n. 2811 dell'1.3.2021, il Servizio autorizzazioni ambientali aveva chiesto chiarimenti ad AGER e alla Sezione ciclo rifiuti in ordine "alla sussistenza delle condizioni di cui all'art.13, comma 4, della LR 24/201 al fine del corretto inquadramento procedimentale" della vicenda in esame, e che, con nota di riscontro prot. 4288 del 9.3.2021, il Servizio ciclo rifiuti evidenziava come l'assetto provvedimentale vigente "fornisce un quadro aggiornato delle previsioni programmatiche in materia richiamando la deliberazione della Giunta regionale della Puglia n.1205 del 31/7/2020 ... che non prevede più la localizzazione nel comune di Andria di un impianto pubblico destinato al trattamento della FORSU". Tale circostanza avrebbe, quindi, fatto venir meno le condizioni per la realizzazione dell'impianto, da tanto scaturendone l'improcedibilità della menzionata seconda istanza.

È pur vero che la suddetta dichiarazione di improcedibilità è stata oggetto di censure del TAR Puglia, Sez. II, Sent. n. 1783/2021 che, comunque, non hanno rilievo ai fini del corretto inquadramento delle "specifiche tecniche" e di tutti gli elementi necessari ai fini dell'ottenimento dei necessari titoli abilitativi per il progetto de quo, ai sensi dell'art. 68 e dell'allegato XIII del d.lgs. n. 50/2016 in materia di "specifiche tecniche" nonché dell'art. 24 del d.pr n. 207/2010 in materia di progettazione definitiva, in relazione agli atti programmatici adottati dalla Regione Puglia e dall'AGER rispetto ai quali lo stesso TAR ha ritenuto qualificabile l'atto come "*atto di pura pianificazione, non risultando idoneo a ledere una situazione giuridica specifica, individuale e concreta....A tutto voler concedere ed in via di mera astrazione, tale tipologia di provvedimento avrebbe potuto configurarsi come ipoteticamente lesivo nei confronti dei singoli comuni che fossero stati incisi da scelte pianificatorie per loro eventualmente lesive. Tanto implicherebbe che, nel caso di specie, solo ed esclusivamente il Comune di Andria avrebbe potuto legittimamente attivarsi in giudizio per una ipotetica contestazione del menzionato provvedimento, potendo eventualmente argomentare un'astratta lesione scaturente da una scelta pianificatoria in tesi per esso svantaggiosa. Ad ogni modo, il Comune di Andria ha ritenuto di non procedere ad alcuna impugnativa, radicalmente dovendosi escludere in concreto la rilevanza di una simile problematica.*"



Quanto alla procedura competitiva indetta con Determinazione Dirigenziale n. 26 del 25.7.2016 dall'Unione dei Comuni ARO 2 BT per l'affidamento della concessione sulla scorta del progetto preliminare redatto dal promotore, non si è rilevato alcun confronto concorrenziale rispetto ai parametri tecnici ed economici della concessione con la conseguenza che l'aggiudicazione è stata disposta ai medesimi prezzi proposti nel PEF dal promotore rispetto ai quali anche il RUP aveva auspicato un disegno della strategia di gara teso a promuovere offerte al ribasso sul costo previsto per il trattamento della FORSU. Nonostante le richieste avanzate dagli operatori economici di prorogare il termine di presentazione della documentazione di gara, motivato dalla complessità dell'intervento, e la proroga dei termini per la presentazione dell'offerta dalla data del 19.9.2016 alla data del 10.10.2016, non sono state presentate ulteriori offerte rispetto a quella del promotore.

Inoltre, l'aggiudicazione definitiva, datata 27.11.2017, ed il contratto di concessione, sottoscritto in data 21.12.2017, sono intervenuti successivamente alla l.r. n. 20 del 4 agosto 2016 ed alla Deliberazione di G.R. n. 1163 del 13.7.2017 nonché al Decreto del Commissario AGER n. 75 del 1.9.2017 e, quindi, con l'inosservanza del mutato indirizzo dell'amministrazione regionale sia in termini soggettivi (l'AGER ha assunto le competenze in materia di affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani) che oggettivi (in termini di localizzazione e capacità produttiva degli impianti).

L'AGER che non ha mai avuto contezza sia di tutti gli atti della procedura di gara sia degli atti stipulati successivamente all'aggiudicazione, tra cui anche la convenzione del 21.12.2017, è venuta a conoscenza da parte degli aggiudicatari della sottoscrizione della convenzione tra l'ARO 2BT e la *omissis* successivamente alla presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica regionale; infatti, la necessità di stipulare un'apposita convenzione tra l'AGER e la società *omissis*, ai sensi della L.R. n. 20/2016, è stato posticipato a dopo il rilascio del provvedimento autorizzatorio avente ad oggetto la disciplina dei flussi e la relativa tariffa di conferimento da applicare a tutti i Comuni, aspetto questo, che l'AGER ha ritenuto non essere stato disciplinato in modo conforme alla normativa regionale da parte dell'ARO 2BT nella citata convenzione (Cfr. verbale dell'incontro tenutosi in data 29.1.2019 tra il Direttore Generale dell'AGER, i rappresentanti della società di progetto *omissis* ed il RUP dell'ARO 2 BT).

Con riferimento alla congruità delle tariffe oggetto della concessione, preso atto del mancato confronto concorrenziale e dell'aggiudicazione agli stessi prezzi proposti nel PEF del progetto preliminare, le controdeduzioni offerte non hanno consentito alcun positivo apprezzamento. Infatti, il richiamo al Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale della Regione Puglia n. 296 del 30.9.2002 per il calcolo della tariffa nonché l'affermazione che le tariffe in convenzione sarebbero inferiori del 25% rispetto a quelle di mercato praticate nella Regione Puglia non sono sufficienti a fugare il rilievo formulato.

Il richiamo della *omissis* al protocollo d'intesa siglato nei primi mesi del 2019 da AGER con alcuni operatori privati gestori di impianti per il trattamento della frazione organica da RD con il quale è stata concordata la tariffa unica fissata in 100 euro/ton, per il triennio successivo all'intesa (nell'accordo è stato previsto anche che i gestori degli impianti applicheranno solamente ai Comuni su cui essi insistono una tariffa agevolata ridotta del 20%) al fine di comprovare la convenienza della tariffa di smaltimento prevista nello schema di convenzione di gestione dell'impianto aggiudicato a *omissis* (stabilita in 79,00 euro/ton a fronte di costi attualmente sostenuti in media nel territorio regionale – avallati da AGER - compresi tra 95,00 e 115,00 euro/ton) è inconferente rispetto a quanto comunicato dall'AGER; infatti, l'AGER, soggetto pubblico

competente a determinare le tariffe per l'erogazione dei servizi di competenza, compulsata dall'Ufficio, ha comunicato di non aver mai analizzato alcun aspetto tariffario dell'iniziativa in *project financing* e che in relazione alla convenzione *omissis* la disciplina dei flussi e la relativa tariffa di conferimento da applicare a tutti i Comuni è un aspetto che non era stato disciplinato in modo conforme alla normativa regionale da parte dell'ARO 2BT nella citata convenzione.

Quanto alle valutazioni economiche comparative con un omologo impianto di trattamento rifiuti gestito dalla medesima società concessionaria ed ubicato ad Udine, ritenute improprie dalla società concessionaria stessa, sia perché quest'ultimo avrebbe usufruito di un finanziamento pubblico di € 5 Mln (rispetto all'impianto di Andria) sia perché in Regione Friuli Venezia Giulia le tariffe di smaltimento di mercato risultano più basse rispetto a quelle della Puglia (circa € 75/80 €/t contro 105/110 €/t) nell'evidenziare che il confronto deve tener conto delle necessarie approssimazioni non può ritenersi superato il rilievo circa la non congruità delle tariffe del PEF stimando ancora un conseguente vantaggio economico per il concessionario in ragione della durata della gestione dell'impianto pari a 25 anni.

Nell'ambito di un *project financing* il confronto concorrenziale è stato sacrificato rispetto alla proposta presentata dall'operatore economico proponente, che essendo stata valutata di pubblico interesse ha assunto la veste di promotore; in sede di verifica della proposta formulata e del Piano economico e finanziario, la valutazione della quantificazione dell'investimento e dei prezzi delle tariffe applicate deve essere effettuata con il massimo rigore, fornendo adeguata motivazione e giustificazione sulle scelte adottate; ciò anche al fine di rendere congrui i prezzi proposti nell'ipotesi in cui alla procedura di gara partecipa il solo promotore, come avvenuto nel caso di specie. Invece, non sono state fornite adeguate motivazioni e giustificazioni delle scelte che sono state adottate dalla Pubblica Amministrazione.

Tutto ciò considerato e ritenuto

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 8 febbraio 2022

DELIBERA

ai sensi dell'art. 12, co. 1 lett. b) del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici del 4.7.2018:

- di ritenere, per quanto riportato in diritto, la proposta in *project financing* formulata dalle società *omissis* e *omissis* in data 29.10.2015 e successivamente aggiornata nelle date 9.12.2015 e 22.12.2015, relativa alla "Progettazione, costruzione e gestione di un complesso impiantistico per il trattamento della F.O.R.S.U." da realizzarsi nel Comune di Andria (BT) per ARO 2 BT, dichiarata di pubblico interesse con Delibera di Giunta ARO 2 BT n. 4 del 11.3.2016, non in linea con i criteri e le specifiche contenute nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) approvato con Delibera di C.R. della Puglia n. 204 del 8.10.2013;
- la concessione aggiudicata in data 27.11.2017 all'ATI promotrice e il contratto di concessione sottoscritto in data 21.12.2017 con la società di progetto *omissis* subentrata all'ATI aggiudicataria riferita alla "Progettazione, costruzione e gestione di un complesso impiantistico per il trattamento della F.O.R.S.U." da realizzarsi nel Comune di Andria (BT) per ARO 2 non in linea con i criteri e le specifiche contenute nella l.r. n. 20 del 4.8.2016, nelle Delibere di G.R. n. 1691 del 8.11.2016, n. 551/2017, n. 1163 del 13.7.2017, nonché con i criteri e le specifiche contenute negli ulteriori atti di



aggiornamento del PRGRU di cui alla Delibera di G.R. n. 1205 del 31.7.2020 ed alla Determina AGER n. 343 del 31.8.2020;

- di ritenere non adeguatamente motivata e giustificata, anche in ragione del mancato confronto concorrenziale, la scelta adottata dall'ARO 2BT avuto riguardo alla congruità delle tariffe di conferimento oggetto della concessione *omissis* da applicare a tutti i Comuni, su cui l'AGER si è espressa nel senso di non essere stata disciplinata in modo conforme alla normativa regionale da parte dell'ARO 2BT nella convenzione;
- di ritenere, allo stato degli atti legislativi e programmatori esaminati, non sussistenti i presupposti dell'equilibrio economico e finanziario legittimanti la conclusione della procedura oggetto della concessione sottoscritta in data 21.12.2017 relativa alla "Progettazione, costruzione e gestione di un complesso impiantistico per il trattamento della F.O.R.S.U." da realizzarsi nel Comune di Andria (BT) essendo venuta meno la programmazione sia della localizzazione dell'intervento nel Comune di Andria sia della capacità dell'impianto di 55.000 tonnellate annue così come individuata nella proposta della *omissis* oggetto della concessione;
- di dare mandato al competente Ufficio dell'Autorità di inviare la presente delibera all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), all'Unione di Comuni ARO 2 Barletta Andria Trani e alla società concessionaria *omissis*.

Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici del 4.7.2018 le raccomandazioni adottate con la presente delibera, volte a rimuovere le illegittimità o irregolarità riscontrate, sono comunicate all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), all'Unione di Comuni ARO 2 Barletta Andria Trani e alla società concessionaria *omissis* con invito a comunicare all'Autorità le determinazioni assunte successivamente alla comunicazione della medesima delibera, ai sensi dell'art. 213, co. 13 del d.lgs. n. 50/2016, entro il termine di 45 giorni dal suo ricevimento.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 15 febbraio 2022

Il Segretario

Rosetta Greco

Firmata digitalmente il 14 febbraio 2015